«*La gestione degli appalti pubblici ai tempi del Coronavirus*»

Roma - Milano

Webinar, 3 aprile 2020

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

1. Sospensione dei termini - Ultra-validità dei certificati.

Slide 3 -14 Avv. Gabriele Tricamo

2. Problematiche relative alle procedure di affidamento

Slide 15 - 22 Avv. Antonella Favale

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ - LA FASE ESECUTIVA

Slide 23 - 29 Avv.ti Matteo Valente – Andrea Ruffini

A) L'ART. 103 DEL d.l. 18/2020: «SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO»

L'articolo 103 del D.L. 18/2020, al comma 1, **sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**, al fine di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

«*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*» ***cit.***

A) CIRCOLARE DEL MIT DEL 23.3.2020

Oggetto: applicazione dell'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La sospensione dei procedimenti di gara

Al fine di corrispondere alle specifiche richieste di chiarimenti formulate a questo Ministero dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigilate e di assicurare un'uniforme interpretazione della disciplina sopra riportata, si evidenzia che la disposta sospensione "*dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentale, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data*" per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

A) CIRCOLARE DEL MIT DEL 23.3.2020

La sospensione dei procedimenti di gara

Si può, anzi, affermare, che tali procedure rappresentano la *sedes materiae* tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto.

Ne deriva che la previsione recata dall'articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. "soccorso istruttorio") nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

A) CIRCOLARE DEL MIT DEL 23.3.2020

La sospensione dei procedimenti di gara

Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Ovviamente, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest'ultimo possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

A) CIRCOLARE DEL MIT DEL 23.3.2020

Problema pratico: la Circolare MIT omette di considerare che molti dei termini ricompresi nell'arco temporale indicato (23 febbraio – 15 aprile) con i relativi adempimenti (es. riscontro alle richieste di chiarimento, produzione delle richieste di integrazioni documentali, riscontro alle eventuali richieste di soccorso istruttorio, etc.) si sono, in alcuni casi, già consumati alla data di pubblicazione del D.L. (17 marzo) o della circolare (23 marzo 2020).

Ne deriva che l'affermazione secondo cui i termini «devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni» dovrà essere correttamente interpretata e applicata in relazione allo stato della procedura e alle singole fasi di gara.

A) CIRCOLARE DEL MIT DEL 23.3.2020

Difatti:

1) È necessario operare un bilanciamento con i principi di celerità, continuità e speditezza del procedimento (anch'essi richiamati nella circolare): non può dunque condividersi una generalizzata proroga di 52 giorni di tutti i termini di gara, prescindendo dallo stato delle singole fasi e dai termini individuati negli atti di gara per il compimento dei singoli adempimenti.

Al riguardo va anzitutto evidenziato che

- alcuni termini disciplinano adempimenti di competenza degli operatori economici (presentazione delle offerte, sopralluoghi, riscontro soccorso istruttorio, etc)
- altri sono propri delle stazioni appaltanti (es. pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento, esame della documentazione prodotta, comprova del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di offerta)

I termini della stazioni appaltanti possono essere rispettati ovviamente se e nella misura in cui l'organizzazione adottata dal singolo ente lo consenta.

A) Comunicato A.N.AC. 19/3/2020

Anac sospende termini e adempimenti

Recependo i contenuti dell'art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto, l'Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege.

PROCEDIMENTI IN CORSO

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA

Qualora l'Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell'Autorità in caso di cessazione dell'emergenza sanitaria in corso.

STOP A NUOVI PROCEDIMENTI In via generale e salvo specifiche esigenze, l'Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

A) Comunicato A.N.AC. 19/3/2020

PROVVEDIMENTI URGENTI

In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l'adozione del provvedimento finale, l'Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

VIGILANZA COLLABORATIVA

Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all'emergenza sanitaria in atto.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell'istanza, la sua integrazione, l'eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l'adeguamento a quanto stabilito dall'Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all'emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall'Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

A) Comunicato A.N.AC. 19/3/2020

PERFEZIONAMENTO CIG

Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.

TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.

EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino a nuove comunicazioni, l'obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'operatore economico) è portato a 90 giorni.

A) L'ultravalidità delle certificazioni

L'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 **estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

«*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020*» ***cit.***

I Durc *on line* che riportano nel campo «scadenza di validità» una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. È quanto ha comunicato l'Inps (cfr. Messaggio INPS 25/3/2020 n. 1374).

A) L'ultravalidità delle certificazioni

Messaggio INPS 25/3/2020 n. 1374:

Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono le seguenti:

A) Il "Durc On Line" è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell'interessato ovvero dei richiedenti.

B) "Il Durc On Line" che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta.

In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

A) L’ultravalidità delle certificazioni

Messaggio INPS 25/3/2020 n. 1374:

1. il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (appare evidente che non sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori);

2. il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito.

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

L'utilizzo di procedure negoziate

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che siano riconducibili all'emergenza o a situazioni incise dalla stessa, è possibile il ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la situazione emergenziale rientra pienamente nella fattispecie, poiché imprevedibile e non imputabile alle SA.

«Art. 63, comma 2, lett. c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». ***Cit.***

La determinazione a contrarre relativa al ricorso a tale procedura dovrà specificare in motivazione gli elementi che ne consentono l'applicazione, indicando quale presupposto la situazione emergenziale e l'incidenza della stessa sullo sviluppo del lavoro, del servizio o della fornitura.

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

Il ricorso alla procedura negoziata nel D.L. «Cura Italia»

Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, **si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni**: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

«*Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione*» ***Cit.***

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

Il ricorso alla procedura negoziata nel D.L. «Cura Italia»

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile … favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, … sono autorizzate, **sino al 31 dicembre 2020**, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonche servizi di connettivita, **mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici,** di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», …

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

Il ricorso alla procedura negoziata nel D.L. «Cura Italia»

Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti (pari a 200 mila euro), fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

Il ricorso alla procedure in deroga nel D.L. «Cura Italia»

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso **sino al 31 luglio 2020**, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

A) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE

Il ricorso alla procedure in deroga nel D.L. «Cura Italia»

Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (tramite Consip). Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A) L'ORDINANZA DELLA PCM

Ordinanza n.655 del 25 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio del Ministri.

Termini di pubblicazione ridotti per gli Enti Locali negli acquisti di beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza!

Il provvedimento riguarda le deroghe al codice appalti e al regolamento della polizia mortuaria

L'ordinanza prevede anche (vedasi articolo 4) esplicite deroghe, per gli Enti Locali, ai tempi ed alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60[1], 61[2], 72[3], 73[4], 74[5] del Codice dei Contratti.

A) L'ORDINANZA DELLA PCM

Ordinanza n.655 del 25 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio del Ministri.

Termini di pubblicazione ridotti per gli Enti Locali negli acquisti di beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza!

[1] Art. 60. (Procedura aperta): 35 giorni

[2] Art. 61 Procedura ristretta: 30 giorni/ 10 giorni con preavviso

[3] Art. 72 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.:

[4] Art. 73 Pubblicazione a livello nazionale

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Anticipazione del prezzo (art. 91 D.L. 18/2020)

In relazione ai nuovi affidamenti, qualora si proceda prima della sottoscrizione del contratto alla consegna in via d'urgenza dei lavori o all'esecuzione in via d'urgenza dei servizi/delle forniture in base all'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore deve essere garantita l'anticipazione del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 18 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

L'art. 103 sulla sospensione dei procedimenti NON si applica ai pagamenti di professionisti e appaltatori di lavori, servizi e forniture, per esplicita esclusione prevista dal comma 4 della stessa disposizione.

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Esecuzione del contratto e DPCM 22.3.2020

Ai sensi del DPCM 22.3.2020, l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture:

a) può continuare, se rientrano nelle categorie ATECO ammesse tra le attività produttive essenziali dall'Allegato 1 al d.P.C.M..

La verifica della corrispondenza con il codice ATECO «liberalizzato» deve avvenire in modo **oggettivo** (rispetto all'attività produttiva da compiersi) e non **soggettivo** (il mero possesso da parte dell'O.E. del codice ATECO «liberalizzato»).

b) è consentita, se riguarda attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

c) può proseguire, previa comunicazione al Prefetto, se trattasi di attività funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990.

Nella comunicazione dovrà essere indicata l'attività ammessa per la quale saranno svolte le lavorazioni, ovvero i servizi / forniture. Fino alla comunicazione di sospensione espressamente adottata dal Prefetto, l'attività può essere legittimamente eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. f) del DPCM sono comunque consentite le attività funzionali a fronteggiare l'emergenza.

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Esecuzione del contratto e DPCM 22.3.2020

Ai sensi del DPCM 22.3.2020, è dunque sospesa l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture non rientranti nelle ipotesi contemplate in precedenza (*sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate …*)

Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del DPCM devono aver completato le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo u.s., compresa la spedizione della merce in giacenza.

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Attività erogative di SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Per appalti di servizi e forniture in corso, è necessario verificare se riguardano attività erogative di servizi pubblici essenziali, prendendo in considerazione la classificazione definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990.

Ai fini della richiamata legge sono considerati servizi pubblici essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione

A titolo esemplificativo si tratta dei servizi inerenti la sanità, l'igiene pubblica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il trasporto pubblico, l'approvvigionamento di energie, le comunicazioni.

Ai fini della continuazione del servizio o della fornitura, l'analisi va compiuta non solo rispetto alle attività esternalizzate (in appalto / concessione), ma anche rispetto a quanto affidato a società partecipate.

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Esecuzione del contratto
Problematiche relative alla sicurezza sul lavoro (DUVRI).

Per gli appalti in corso e che non saranno sospesi, è necessario che il DUVRI sia adeguato al nuovo quadro di rischio (data la sua natura di documento dinamico previsto dall'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008), con particolare attenzione:

a) per le problematiche connesse alle relazioni con gli utenti «interni/esterni»;

b) per le problematiche derivanti da interferenze tra i dipendenti degli appaltatori (soprattutto in contesti sensibili); nonché tra i dipendenti dell'appaltatore e gli operatori della SA.

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Esecuzione del contratto
Problematiche relative alla sicurezza sul lavoro (DUVRI).

Per gli appalti in corso e che non saranno sospesi, è necessario che la SA verifichi (post adeguamento del DUVRI) che l'appaltatore abbia adottato tutte le misure di maggior prevenzione rispetto al rischio contagio previste per i processi produttivi (in particolare dall'art. 1, comma 1, punti 7 e 8 del D.P.C.M. 11 marzo 2020).

Tali verifiche devono essere effettuate dal DL / DEC, anche mediante accesso ai cantieri / ai luoghi di sviluppo dell'appalto.

Come riferimento può essere assunto il Protocollo predisposto dal MIT per contenere la diffusione del virus Covid-19 in data 19 marzo 2020

B) LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Esimente per i ritardi nelle prestazioni ex art. 91 D.L. 18/2020

- In relazione agli appalti in corso la SA deve eseguire un'attenta verifica delle possibili problematiche che possono aversi nell'esecuzione degli appalti, obbligandole a tener conto della situazione emergenziale, correttamente qualificata come esimente per applicazione di eventuali penali e decadenze derivanti da ritardi o inadempimenti.

- Nello specifico, l'art. 91 in parola inserisce un ulteriore comma nell'art. 3 Legge 13/2020 (di conversione del primo D.L. sull'emergenza COVID-19) prescrivendo che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.»

Grazie a tutti